

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

- SEDE DI ROMA -

RICORSO CON CONTESTUALE DOMANDA DI SOSPENSIVA

proposto dal signor

 rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Tonelli (C.F. TNLRRRT72L53A944O, PEC roberta.tonelli@ordineavvocatibopec.it), in forza di procura rilasciata in calce al presente atto nel cui studio in Bologna (BO), Via Val d'Aposa n. 13, elegge domicilio (per ogni eventuale comunicazione fax 051/9913002 pec. roberta.tonelli@ordineavvocatibopec.it),

contro

il **Ministero dell'Interno** - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Ministro in carica ed elettivamente domiciliato *ope legis* in Roma (RM), Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato

e nei confronti dei signori

D'Amato Giovanni, nato il 5 novembre 1987, residente in Salerno (SA), Via Zanotti Bianco n. 106

Marco Zangara, nato a Torino (TO), il 27 settembre 1982, residente in Bologna (BO), Via Duccio di Boninsegna n. 2

controinteressati

NONCHÉ

degli altri vincitori ed idonei al concorso per il reclutamento di 250 posti per l'accesso nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, bando pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana - 4° serie speciale n. 90 del 15 Novembre 2016

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA**

- del provvedimento Prot. N. 0000181 del 17 agosto 2021, comunicato al ricorrente il 25 agosto 2021, con il quale veniva decretata l'esclusione del signor _____ dalla procedura concorsuale per titoli ed esami a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - decreto dipartimentale 18 ottobre 2016 n. 676 - all'esito del giudizio di non idoneità fisica espresso, ai sensi dell'art. 9) del decreto dipartimentale 18 ottobre 2016 n. 676, dalla commissione medica;
- del verbale della commissione medica n. 109 del 20 luglio 2021, con il quale è stata attestata la non idoneità psicofisica del signor _____ in conseguenza di una *alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di massa grassa (FM) 27,3%* - Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166 Art. 1, comma 1, lettera b);
- della scheda medica, della cartella clinica, dei referti e degli ulteriori accertamenti, relativi al ricorrente e predisposti dalla commissione medica, nella parte in cui ne decretano l'inidoneità psicofisica e la conseguente esclusione dall'iter selettivo;

nonché, per quanto occorrer possa

- di tutte le graduatorie adottate nell'ambito del procedimento di selezione in

questione, nella misura in cui siano lesive per il ricorrente;

- dell'art. 9 del bando e del richiamato regolamento nella parte in cui stabiliscono che il giudizio definitivo di non idoneità della commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163, comporta l'esclusione dalla procedura;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale, anche non conosciuto, se ed in quanto esistente nonché lesivo degli interessi del ricorrente, con riserva di impugnare con motivi aggiunti l'atto ministeriale di approvazione delle graduatorie non appena pubblicato o depositato nel presente giudizio dall'amministrazione;

PREMESSO

Con decreto dipartimentale del 18 ottobre 2016, n. 676, il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile bandiva il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco per 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - del 15 novembre 2016 (doc. n. 1).

L'odierno ricorrente, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, ha partecipato alla selezione.

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato bando, i candidati venivano preventivamente sottoposti ad una prova preselettiva, al superamento della quale

dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163 (cfr. doc. n. 1).

Tali accertamenti consistevano, sempre ai sensi dell'articolo 9) del citato bando, in un esame clinico generale, con prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e in un colloquio integrato con eventuali esami o test neuro psicodiagnostici.

Il signor [redacted] in ragione del positivo posizionamento nella graduatoria finale, veniva convocato il 24 giugno 2021 per essere sottoposto agli accertamenti previsti dalla commissione medica.

In seguito ad una istanza di rinvio proposta dal signor [redacted] in conseguenza della nascita della sua prima figlia, prevista proprio in quei giorni, la visita veniva rinviata al 19 luglio 2021.

All'esito degli accertamenti medici suddetti, con lettera raccomandata ricevuta dal signor [redacted] il 25 agosto 2021, il Ministero dell'Interno comunicava al ricorrente il provvedimento Prot. N. 0000181 del 17 agosto 2021, che decretava la sua esclusione dalla procedura selettiva in ragione di quanto verificato dalla commissione medica: con valutazione del tutto inaspettata e sorprendente - dal momento che il signor [redacted] aveva superato tutte le prove e gli esami, aveva positivamente superato tutte le altre visite della commissione medica, aveva superato i test clinici (che consistevano in ECG, esame audiometrico, visita oculistica, visita otorinolaringoiatrica, esame delle urine, test psico attitudinali e visita psicologica) ed era quindi fisicamente e psicologicamente compatibile con il ruolo - è stato dichiarato non idoneo in ragione di una "*Alterazione dei parametri fisici con aumento della percentuale di Massa grassa (FM) 27,3% - Decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019 n. 166,*

art. 1, comma 1, lettera b)” (doc. n. 4).

In conseguenza di detta valutazione, al signor _____ è stata preclusa la possibilità di accedere al ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il decreto ministeriale del 4 novembre 2019 n. 166, all’art. 1) lett. b), ai fini della valutazione dell’idoneità fisica e psichica per l’accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative del Corpo dei Vigili del Fuoco, richiama i parametri fisici prescritti dall’art. 3), comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015 n. 207, ed elencati nell’ allegato A al suddetto decreto, tra i quali si prescrive il possesso di una percentuale di massa grassa ricompresa tra il 7 ed il 22%.

Al fine di tenere conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, lo stesso decreto del Presidente della Repubblica, all’art. 3, comma 2, considera ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino ad un massimo del 10% rispetto ai valori limite sopra riportati.

Ritenendo che la valutazione espressa dalla commissione medica fosse frutto di una istruttoria carente e superficiale, e comunque erronea, il ricorrente, avuto notizia della sua esclusione, si sottoponeva immediatamente ad una visita presso il Dipartimento Medico Chirurgico delle Malattie Digestive, Epatiche ed Endocrino – Metaboliche del Policlinico Sant’Orsola, facente parte del Servizio Sanitario Pubblico, all’esito della quale veniva riscontrata una percentuale di massa grassa (FM) di 22,7%, ricompresa, quindi, nei parametri fisici prescritti dall’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre

2015 n. 207 (doc. n. 5).

Al fine di confutare quella che risultava quindi, con tutta evidenza, una valutazione erronea ed errata, il ricorrente formulava, in data 16 settembre 2021, per il tramite del sottoscritto legale, sia una richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione con conseguente rivalutazione dei parametri fisici relativi alla percentuale di massa grassa, sia la richiesta di accesso agli atti della commissione medica con richiesta di ricevere copia del verbale della commissione medica n. 109 del 20 luglio 2021 e di tutti gli eventuali allegati (prove cliniche, referti, esami tecnici e di laboratorio ecc.) (doc. n. 6).

Detta richiesta rimaneva senza esito, comportando, peraltro, l'impossibilità del ricorrente di prendere visione dei verbali della commissione medica.

Tutto ciò premesso si chiede l'annullamento degli atti impugnati per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DI LEGGE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Come già rilevato in premessa, il provvedimento di esclusione del signor Evangelisti dalla procedura concorsuale indetta dal Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civi-

le, è da ritenersi viziato, illogico e manifestamente ingiusto, dal momento che è fondato, esclusivamente, su una valutazione errata, incongrua ed arbitraria della commissione medica e quindi frutto di una istruttoria carente, imprecisa ed imperita.

Quanto sopra è incontestabilmente dimostrato dall'esito degli accertamenti svolti dal signor [redacted] (una volta apprese le motivazioni del provvedimento di esclusione) presso una struttura pubblica quale il Policlinico Sant'Orsola, facente parte del Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna, dove è stato sottoposto ad una approfondita e scrupolosa visita specialistica e gli è stata riscontrata una percentuale di massa grassa perfettamente in linea con le indicazioni prescritte dai regolamenti citati nelle premesse (cfr. doc. n. 4).

Si richiama l'orientamento più volte espresso sia dall'intestato T.A.R. del Lazio che dal Consiglio di Stato, i quali, investiti di questioni del tutto analoghe, hanno ritenuto necessario e quindi hanno disposto una verifica del giudizio della commissione medica nelle procedure concorsuali **sul presupposto della inattendibilità di detti accertamenti**: *“Al riguardo il Collegio ribadisce la natura di discrezionalità tecnica propria degli accertamenti psicofisici svolti dalla Commissione medica preposta non demandabili ad altri organi, ma rileva in adesione all'orientamento costante della giurisprudenza che tali giudizi possono essere sostituiti, in caso di inattendibilità di dette valutazioni, da altri accertamenti svolti da organi diversi competenti. E' questo il caso in questione laddove la ricorrente dopo il giudizio di inidoneità psicofisica di cui al verbale in data 19.4.2018, nel breve turno di tempo in data 18.5.2018, si è sot-*

toposta a visita specialistica presso una struttura sanitaria pubblica, che non ha rilevato patologie di rilievo - OMISSIS-e questa Sezione, atteso il comprovato contrasto dei giudizi, ha disposto il necessario approfondimento istruttorio con la verifica ai sensi dell'art. 66 c.p.a.. Trattandosi di un accertamento clinico, oggettivamente riscontrabile, non è precluso al giudice amministrativo di verificare la correttezza, atteso che la verifica comporta l'intervento in funzione consultiva del giudice di un organismo qualificato per la risoluzione di controversie che implicino l'apporto di competenze tecniche essenziali ai fini della definizione della questione" (T.A.R. Lazio sez. I quater, sent. n. 11292/2019 ed ancora T.A.R Lazio Sez. I quater ord. n. 2773/2018; Cons. St., Sez. III ord. caut. n. 115/2018 e T.A.R Lazio Sez. I bis sent. n. 7291 del 2 luglio 2018).

Si richiama, ancora, il recentissimo caso, del tutto analogo, sottoposto al giudizio dell'intestato Tribunale Amministrativo, nel quale, con ordinanza n. 08923/2021 del 26 luglio 2021, veniva disposta una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 c.p.a., in seguito alla contestazione del giudizio di inidoneità espresso nei confronti del ricorrente, determinato, anche in questo caso, da una asserita alterazione della percentuale di massa grassa.

Incidentalmente si rileva che vi sono diverse tecniche per misurare la percentuale di cui si discute e che non sempre vengono utilizzati gli strumenti più aggiornati.

Dal momento che l'amministrazione non ha fornito la documentazione richiesta, al ricorrente è stata preclusa la possibilità di valutare (ed eventualmente confutare) la tecnica utilizzata per la misurazione di cui si discute.

mentre per quello che riguarda il *periculum in mora*, si ritiene possa considerarsi insito nella procedura selettiva, tuttora in corso, che, nelle more della decisione di merito, verrebbe ad esaurirsi pregiudicando gravemente ed irrimediabilmente le ragioni dell'odierno ricorrente.

Il signor Evangelisti perderebbe infatti la possibilità di essere assunto nel Corpo dei Vigili del Fuoco.

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 4, C.P.A.

L'odierno ricorrente, pur risultando escluso dal prosieguo dell'iter selettivo, è tuttora inserito nella graduatoria finale nella posizione n. 1764 su 5102.

Tale circostanza, considerato il numero molto elevato dei soggetti che potrebbero essere lesi dall'accoglimento del ricorso, giustifica la richiesta di notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a. che stabilisce che: *“Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*.

In caso di accoglimento dell'istanza, il mezzo più idoneo a consentire la conoscibilità del ricorso ai controinteressati, appare essere la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Interno – sezione dedicata al concorso controverso di un estratto dell'emanando provvedimento con cui si dispone ed autorizza la notificazione per pubblici proclami e del presente gravame.

Ciò detto, alla luce degli indici normativi di riferimento, considerate le peculiarità del caso di specie e l'impossibilità di individuare i potenziali con-

trointeressati nonché gli idonei che verranno selezionati per l'assunzione a completamento della procedura si chiede l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami.

Per tutto quanto dedotto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO- SEDE DI ROMA

- **preliminarmente**, autorizzare, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., la notifica per pubblici proclami e/o, ove ritenuto opportuno, anche tramite pubblicazione degli estremi del giudizio e del presente atto sul sito internet dell'Amministrazione resistente;

- **in via cautelare**, sospendere gli atti impugnati con ogni conseguenza le statuizione disponendo l'inserimento, con riserva, del ricorrente nella graduatoria degli ammessi al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ovvero adottare ogni altra misura ritenuta idonea a tutelare interinalmente le ragioni dello stesso;

- **in via istruttoria**, qualora ritenuto opportuno e necessario disporre una verifica ex artt. 19 e 66 c.p.a. ovvero una consulenza tecnica di ufficio ex art. 67 c.p.a. e/o una nuova visita medica sulla persona del signor _____, al fine di valutare il quadro clinico del ricorrente, individuando la sussistenza o meno dei requisiti di cui bando relativo alla procedura concorsuale di cui si discute, nonché l'assenza di cause di inidoneità al servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, così come accertate nel provvedimento impugnato;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il

giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione, con ogni consequenziale statuizione.

Si dichiara che il presente giudizio sconta un contributo unificato pari a 650,00 euro.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali

Con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione o produzione sia istruttoria che di merito.

Si producono i seguenti documenti:

1) copia bando di concorso - decreto dipartimentale del 18 ottobre 2016, n. 676, il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;

2) copia bollettino Ufficiale 1/52 del 14 novembre 2018;

3) copia graduatoria pubblicata nel Bollettino Ufficiale 1/31bis del 16 luglio 2021;

4) copia provvedimento di esclusione Prot. N. 0000181 del 17 agosto 2021;

5) copia referto vista presso il Dipartimento Medico Chirurgico delle Malattie Digestive, Epatiche ed Endocrino – Metaboliche del Policlinico Sant'Orsola, facente parte del Servizio Sanitario Pubblico del 7 settembre 2021;

6) copia istanza di annullamento in autotutela e richiesta di accesso agli atti inviata con PEC del 16 settembre 2021.

Bologna, 20 ottobre 2021

avv. Roberta Tonelli

13

